

- TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO -
- EST. DOTT. MARTINELLI - 12-05-2022 - LAVORO
SUBORDINATO - INQUADRAMENTO -

16

R.G. 696/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO

Nella causa n. r.g. 696/2018

tra

(C.F. _____), con il patrocinio degli Avv.ti
Annalisa Bova e Fabrizio Fiorini, con domicilio eletto in Modena, via Emilia est, n. 18

RICORRENTE

e

SPA (C.F. _____), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Rossini e con domicilio eletto in Modena, Corso Canalgrande, n. 88

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

Il Giudice del Lavoro ha pronunciato in data odierna sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29.5.2018 _____ ha convenuto in giudizio la
società _____ s.p.a. per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1. Accertare e

dichiarare che la ricorrente dal marzo 2013, ad oggi, ha continuativamente svolto, e svolge, le mansioni indicate dettagliatamente ed analiticamente nelle premesse del presente atto;

2. Accertare e dichiarare che le suddette mansioni sono riconducibili al 4 livello del CCNL applicato;

3. Accertare e dichiarare, quindi che l'attuale inquadramento al terzo livello è errato;

4. Conseguentemente, condannare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a riconoscere alla Sig.ra il 4 livello del C.C.N.L. applicato, a decorrere dal marzo 2013 a tutt'oggi;

5. Condannare, altresì S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere alla sig.ra le differenze retributive dovute dall'errato inquadramento, pari ad € 4.660,03 calcolate fino al mese di marzo 2018, oltre alle successive, come da conteggi sindacali in atto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, dalle singole scadenze all'effettivo saldo.».

A sostegno del ricorso ha precisato: 1) di prestare, a favore della resistente, attività lavorativa dal 10.1.2005, in virtù di contratto di lavoro subordinato, con inquadramento al secondo livello di cui al CCNL metalmeccanica Industria; 2) l'avvenuto riconoscimento a proprio favore, previo missiva di sollecito, del terzo livello di cui al richiamato CCNL a decorrere da gennaio 2007; 3) di avere iniziato a lavorare, a decorrere da gennaio 2013, presso la guardiola dell'unità aziendale di 4) la diversità di tale mansione rispetto a quella disimpegnata, in precedenza, presso la guardiola di Formigine; 5) l'effettivo svolgimento delle mansioni indicate al punto 12 della narrativa di cui al ricorso, poi implementate nella misura descritta al punto 14 della narrativa; 6) l'inquadramento al quarto livello del CCNLL di riferimento di tutti i colleghi che hanno svolto le medesime mansioni disimpegnate; 7) il mancato riconoscimento da parte della resistente, nonostante le rassicurazioni ricevute, di tale superiore inquadramento.

Nell'agire così per il riconoscimento delle mansioni superiori e per la condanna della resistente alla corresponsione delle correlate differenze retributive, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.

Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio la società resistente che, nel prendere specifica posizione avverso la prospettazione avversaria, nel ribadire la legittimità del proprio operato, ha concluso per il rigetto delle domande attoree.

La causa veniva istruita mediante assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 5.9.2019.

Previo scambio di note difensive, all'esito dell'udienza di discussione del 12.5.2022, il G.L. si è riservato per la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Il *thema decidendum* della presente controversia ha innanzitutto ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea volta al riconoscimento a proprio favore, con decorrenza dal gennaio 2013, del superiore inquadramento pari al quarto livello CCNL metalmeccanica industria.

In tema di accertamento della qualifica superiore e condanna alla corresponsione di differenze retributive, la S.C. ha avuto modo di stabilire che: *«Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento»* (Cass., 28.4.2015, n. 8589).

Con la precisazione per cui: *«Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la*

natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale; non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore» (Cass., 23.1.2003, n. 1012; v. anche Cass., 1.3.2021, n. 5536).

Pacificamente la ricorrente è stata inquadrata, nel periodo di interesse, al terzo livello CCNL Metalmeccanica e industria.

Declaratoria contrattuale che prevede *“Appartengono a questa categoria: - i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro, - i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”*. (v. docc. 3 e 4 memoria difensiva).

E ancora, con particolare riferimento all'ambito amministrativo : *“Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi quali ad esempio compiti vari di ufficio centralinista telefonico”*; e infine *“Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su moduli e/o prospetti”*. (v. docc. 3 e 4 memoria difensiva).

Il quarto livello è riconosciuto invece a: *“i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante*

istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;

i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazione;

i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.” (v. docc. 3 e 4 memoria difensiva).

Nel dettaglio, in ambito amministrativo, tale livello è riconosciuto a : *“Lavoratori che in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono, nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti; esaminano per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati prospetti e/o tabelle.” (v. docc. 3 e 4 memoria difensiva).*

L'istruttoria esperita ha permesso di apprezzare come la ricorrente abbia svolto mansioni di: compilazione di bolle di carico; ricezione di DDT; segnalazione di eventuali errori a tale riguardo ai responsabili; registrazione il contro lavoro e il prestito d'uso; predisporre volle anche per la società ; compilare file di consumo dei vari gas; controllare le fatture della , chiedere le RDA e il rispettivo ordine da mandare poi in pagamento, controllare in maniera più formale gli accessi in azienda controllare, a campione, i mezzi che escono dall'azienda per verificare che non ci sia materiale aziendale non autorizzato (v. deposizione dei testimoni escussi).

Si ritiene che lo svolgimento di tali mansioni si compendia nel portare a termine dei compiti esecutivi, volti alla classificazione, confronto e trascrizione di dati su moduli e prospetti.

Trattasi di attività che si ritiene rientrare nel terzo livello della richiamata declaratoria contrattuale.

In altre parole si ritiene che parte ricorrente non abbia assolto *ex art. 2697 c.c.* all'onere probatorio su di sé incombente onde dimostrare quel *quid pluris* (autonomia e coordinamento di altri lavoratori; svolgimento di mansioni esecutive di particolare rilievo sia a livello quantitativo che qualitativo rispetto a quelle del terzo livello) cui la contrattazione collettiva subordina il riconoscimento del quarto livello.

A ulteriore conforto dell'assunto cui si è pervenuti si evidenzia che l'istruttoria esperita non ha permesso nemmeno di evidenziare come la prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente fosse connotata dai tratti distintivi che connotano il terzo livello super, categoria che si pone a "cerniera" tra formale inquadramento riconosciuto e quello aspirato dalla ricorrente: *«appartengono a questa categoria i lavoratori con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente che con specifica formazione ed esperienza maturata nell'azienda svolgono con carattere di continuità: a) oltre la normale attività, mansioni di tutoraggio formativo per apprendisti, addestramento per affiancamento per nuovi assunti o comunque per lavoratori di livello pari o inferiore, secondo piani e modalità definiti dall'azienda; b) attività di team leader coordinando, senza potere gerarchico, il gruppo di lavoratori di attribuzione secondo le specifiche definite dall'azienda».*

Ferme tali assorbenti considerazioni (idonee di per sé a sorreggere la motivazione), si evidenzia in ogni caso come il testimone (da ritenersi attendibile per avere lavorato in azienda proprio nel settore in cui è adibita la ricorrente, con mansione di responsabile della logistica) abbia riferito che i dipendenti e i colleghi della inquadrati nella quarta categoria svolgevano precedentemente le proprie mansioni in altri reparti e che al passaggio nel reparto magazzino e spedizioni era stato loro mantenuto l'inquadramento precedente.

Onde l'incomparabilità di tali figure con quella della ricorrente.

La perfetta corrispondenza tra formale inquadramento e sostanziali mansioni svolte dalla Sig.ra ostano all'accoglimento delle domande formulate in ricorso.

La natura delle parti, la tipologia di contenzioso costituiscono *ex art. 92 c.p.c.* (così come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza 77/2018) giusta causa di compensazione delle spese di lite in misura della metà.

La residua quota è posta a carico di parte ricorrente soccombente, nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo e valore della controversia, degli incombenti processuali compiuti nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

- 1) Rigetta le domande di cui al ricorso;
- 2) Compensate le spese di lite in misura della metà, condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la residua metà, liquidata in detta frazione in complessivi € 1.300,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Modena, 12.5.2022

Il Giudice del Lavoro